

Enrico Angiolini *Gli statuti del comune di Ridracoli (1529-1607)*

[A stampa in “Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna”, n. s., LV (2004), pp. 53-81 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da “Reti medievali”, www.retimedievali.it].

Ridracoli è oggi una piccolissima località del Comune di Bagno di Romagna, via via ridottasi nella sua consistenza demica fin quasi ad annullarsi per il progressivo ed apparentemente inesorabile spopolamento delle zone marginali appenniniche, ma oggi richiamata a nuove possibilità di vita dalla sua posizione ricca di suggestioni ambientali, nei pressi della grande diga completata nel 1982, a cui ha dato il nome, e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Le prime menzioni sicure di Ridracoli si hanno fin dal XIII secolo, in relazione all'incremento e alla gestione dei possedimenti dell'eremo di Camaldoli in quel territorio ¹ e quindi al potere dei conti Guidi e alle complesse vicende di frammentazione dei loro domini ²; in particolare il 1° luglio 1329 Ridracoli risulta tra i castelli che erano stati indebitamente occupati dai cinque figli del fu Manfredino di Valbona e per cui essi – contestualmente al loro ritorno all'obbedienza alla Chiesa – si impegnavano appunto a restituire a Franceschino del fu Guido di Valbona e ai suoi nipoti “totum et quitquit ablatum fuit eis [...] in occupatione et tempore occupationis castrum de Redracoli” ³. Sede anche di ripetute donazioni di beni a favore di Camaldoli da parte degli stessi signori di Valbona ⁴, l'abitato di Ridracoli fu censito nel 1371 dal cardinal Anglico Grimoard come un “castrum” con sei “focolaria” tenuto appunto da Azzone di Valbona ⁵; passato più volte di mano fra gli stessi conti di Valbona, signori anche di Poggio alla Lastra e di Strabatenza, i signori di Battifolle e il monastero di Camaldoli, a seguito del progressivo declino dei vari rami dei Guidi anche Ridracoli entrò infine nell'orbita dell'espansione fiorentina oltre l'Appennino, prima nelle forme dell'“accomandigia” dei propri signori, poi della sottomissione diretta della comunità a Firenze ⁶.

Oggetto privilegiato dell'espansione fiorentina in questa area erano le cospicue risorse boschive del territorio: il Comune di Firenze, per accrescere e consolidare le fonti di reddito dell'Opera del Duomo fiorentino, le assegnò il 3 ottobre 1442 proprio la titolarità dell'utilizzo delle selve di Strabatenza e di Ridracoli, replicando ciò che era stato compiuto

¹ Cfr. ad esempio la *donatio pro anima* del 1° gennaio 1236 “in territorio de Ridiraculi” da parte anche di un “Ceppo olim Ugolini de Ridiraculi”, in: *Regesto di Camaldoli*, III, a cura di E. LASINIO, Roma 1914 (*Regesta Chartarum Italiae*, 13), n. 2089, p. 373, e l'attestazione di un “Bene, presbiter de Ridracoli” come testimone di un atto dato a Stia il 20 ottobre 1247: *Ibidem*, IV, a cura di E. LASINIO, Roma 1922 (*Regesta Chartarum Italiae*, 14), n. 2358, pp. 150-151, a p. 151. In generale su Ridracoli cfr. anche: E. REPETTI, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, IV, Firenze 1841 (rist. Roma 1969), pp. 750-751, e D. MAMBRINI, *Galeata nella storia e nell'arte*, Santa Sofia di Romagna 1992³, pp. 252-256.

² Sui conti Guidi cfr. le indagini condotte da: C. CURRADI, *I conti Guidi nel secolo X*, “Studi Romagnoli”, XXVIII (1977), pp. 17-64; ID., *Il “potere pubblico” nella Val di Bagno dall'alto medioevo ai conti Guidi*, in *La Val di Bagno. Contributi per una storia*, Bagno di Romagna 1995, pp. 65-74; R. RINALDI, *Le origini dei Guidi nelle terre di Romagna (secoli IX-X)*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medioevo: marchesi, conti e visconti nel Regno Italico (secc. IX-XII)*, Roma 1996 (Istituto storico italiano per il Medio Evo, Nuovi studi storici, 39), pp. 211-240; N. RAUTY, *I conti Guidi in Toscana*, *Ibidem*, pp. 241-264; ID., *Documenti per la storia dei conti Guidi in Toscana: le origini e i primi secoli. 887-1164*, Firenze 2003.

³ Cfr. il documento edito da: M. FANTUZZI, *Monumenti ravennati de' secoli di mezzo per la maggior parte inediti*, IV, Venezia 1802, n. CLV, pp. 426-428, a p. 427.

⁴ Cfr. le donazioni di diritti di pesca “in flumine et per flumen Ridiracoli” e di pascoli “castrum et curiae de Ridiracoli” da parte di Azzone del fu Franceschino di Valbona l'11 gennaio 1363, in: G. B. MITTARELLI - A. COSTADONI, *Annales Camaldulenses ordinis Sancti Benedicti*, VI, Venetiis 1761, pp. 78-79.

⁵ L. MASCANZONI, *La “Descriptio Romandiole” del card. Anglic. Introduzione e testo*, Bologna [1985], p. 220.

⁶ Per l'accomandigia del conte Francesco di Battifolle del 27 gennaio 1439, che rinnova quelle precedenti del 1357 e del 1393 e in cui, tra i castelli compresi nell'accomandigia stessa, sono anche “villa Strabatenzolo, fortilitium de Radiracoli, Podium della Lastra”, cfr.: *I Capitoli del Comune di Firenze. Inventario e regesto*, I, a cura di C. GUASTI, Firenze 1866, pp. 591-592.

l'8 giugno 1380 con la selva di Corniolo ⁷. Così facendo il governo fiorentino non soltanto convertiva queste conquiste al finanziamento di una fabbrica di assoluto rilievo (basti ricordare che nel 1436 si concludeva la cupola brunelleschiana), ma favoriva anche la creazione di un movimento commerciale di legname di cui l'Opera di Santa Maria del Fiore divenne protagonista plurisecolare, tra committenza pubblica e privata e in stretta relazione con le esigenze della marineria mediterranea ben al di là della sola Toscana ⁸.

Dopo di ciò le vicende di Ridracoli non si sono distinte particolarmente da quelle delle altre comunità vicine, con la condivisione delle tematiche del governo fiorentino sulla Romagna toscana: si tratta di comunità rurali, spesso gravitanti attorno a centri castellani dal territorio molto ristretto, caratterizzate da una forte marginalità, tra isolamento viario ed economia di sussistenza, ed anche per questo in grado di vedersi riconosciuti margini un poco più larghi di autonomia, data la loro oggettiva separatezza fisica al di là dello spartiacque appenninico rispetto a Firenze, e comunque proiettati per più aspetti (dalla dipendenza ecclesiastica allo sbocco dei ridotti commerci, fino alle politiche matrimoniali e patrimoniali delle famiglie) piuttosto verso la pianura romagnola ⁹.

In particolare, nell'ambito della più generale organizzazione territoriale dei domini fiorentini, Ridracoli venne poi a far parte del Capitanato della Val di Bagno, al cui interno si caratterizzava come una delle tante comunità che continuavano ad essere "l'unità amministrativa di base dello stato fiorentino" ¹⁰, con prerogative fiscali e di gestione dei beni comuni esercitate dai consigli comunitativi sulla base di propri statuti rurali, ma comunque in parte amministrativamente accomunate dal livello normativo superiore degli statuti giurisdizionali del Capitanato della Val di Bagno, del 1453 ¹¹. Così era ancora

⁷ Cfr.: A. GABBRIELLI - E. SETTESOLDI, *La Storia della Foresta Casentinese nelle carte dell'Archivio dell'Opera del Duomo di Firenze dal secolo XIV° al XIX°*, Roma 1977, pp. 15-16; M. PADULA, *Storia delle foreste demaniali casentinesi nell'Appennino tosco-romagnolo*, Roma 1983, *passim*. Sulla gestione economica e le risorse boschive dell'Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze cfr. ora gli studi analitici di: L. FABBRI, *L'Opera di Santa Maria del Fiore nel quindicesimo secolo: tra Repubblica fiorentina e Arte della Lana*, in *La cattedrale e la città. Saggi sul Duomo di Firenze*, a cura di T. VERDON e A. INNOCENTI, Firenze 2001, pp. 319-339; L. FABBRI, *La "Gabella di Santa Maria del Fiore". Il finanziamento pubblico della cattedrale di Firenze*, in *Pouvoir et éditité. Les grands chantiers dans l'Italie communale et seigneuriale*, Études réunies par É. CROUZET-PAVAN, Rome 2003, pp. 195-244 (a p. 203 per Ridracoli).

⁸ Interessanti notizie sulla rinomata qualità del prodotto delle foreste casentinesi, il cui legname per la sua robustezza era preferito per le "antenne da bastimento" - cioè per gli alberi delle navi a vela - dagli arsenali di Livorno, dei Cavalieri di Malta e di tutta la Francia meridionale, si reperiscono in: MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - DIREZIONE GENERALE DELLE FORESTE, *Relazione sulla azienda del Demanio Forestale di Stato. 1° luglio 1910 - 30 luglio 1914*, Roma 1915, p. 65 e ss.; GABBRIELLI - SETTESOLDI, *La Storia della Foresta Casentinese*, cit., p. 101 e ss.

⁹ Sulle vicende della Romagna toscana cfr. almeno: E. FASANO GUARINI, *Alla periferia del granducato mediceo: strutture giurisdizionali ed amministrative della Romagna toscana sotto Cosimo I*, "Studi Romagnoli", XIX (1968), pp. 379-401; EAD., *Lo stato mediceo di Cosimo I*, Firenze 1973, *passim*; A. VASINA, *Romagna e Toscana nel Medioevo*, Faenza 1974; G. PINTO, *Attraverso l'Appennino. Rapporti economici e scambi commerciali tra Romagna e Toscana nei secoli XIII-XV*, in *Medioevo imolese*, Imola 1982, pp. 103-115 (poi in ID., *Toscana medievale. Paesaggi e realtà sociali*, Firenze 1993, pp. 25-36); *Un archivio toscano in Romagna. Inventario dell'Archivio storico preunitario di Castrocaro-Terra del Sole (1473-1859)*, a cura di A. M. DAL LAURO, Bologna 1989; *Strade fra Val di Sieve e Romagna. Storia e archeologia*, Catalogo della mostra (Dicomano, 1995), Firenze 1995; *Il bosco e lo schioppo. Vicende di una terra di confine tra Romagna e Toscana*, a cura di G. L. CORRADI e N. GRAZIANI, Firenze 1997; *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, a cura di A. VASINA, I, Roma 1997 (Istituto storico italiano per il Medio Evo, Fonti per la storia dell'Italia medievale, *Subsidia*, 6*), pp. 201-281; P. G. FABBRI, *Le comunità della Romagna toscana fra Quattro e Cinquecento*, "Studi Romagnoli", LI (2000), pp. 183-193; *Bibliografia delle edizioni di statuti toscani. Secoli XII - metà XVI*, a cura di L. RAVEGGI e L. TANZINI, Firenze 2001, pp. 111-114; *Romagna toscana*, a cura di E. ANGIOLINI, in *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna*, a cura di M. G. MUZZARELLI, Roma 2002 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XLI), pp. 687-700. Ora si veda soprattutto la più ampia opera generale di sintesi: *Romagna toscana. Storia e civiltà di una terra di confine*, I-II, a cura di N. GRAZIANI, Firenze 2001.

¹⁰ FASANO GUARINI, *Alla periferia del granducato mediceo*, cit., pp. 391-392; EAD., *Lo stato mediceo*, cit., p. 105.

¹¹ Sugli statuti giurisdizionali del Capitanato della Val di Bagno cfr.: L. FABBRI, *Val di Bagno, Capitanato*, in *Repertorio degli statuti*, cit., pp. 272-276; più in generale sul Capitanato della Val di Bagno cfr.: *La Romagna toscana*.

all'epoca dell'oggetto del presente studio, cioè della redazione statutaria specifica della sola comunità di Ridracoli, approvata nel 1529.

Questi statuti sono tramandati da almeno due testimoni: l'esemplare più significativo è conservato presso l'Archivio di Stato di Firenze nella grande serie degli *Statuti delle comunità autonome e soggette*¹², mentre una copia, datata al 1720 e rilegata unitamente agli statuti di Corzano, si trova ancora conservata presso l'Archivio Storico del Comune di Bagno di Romagna, assieme a quanto resta dell'archivio della comunità di Ridracoli¹³. In questa sede si farà senz'altro riferimento al codice dell'Archivio di Stato di Firenze, quale esemplare "ufficiale" su cui avvenivano i riscontri e le ripetute approvazioni da parte dei magistrati del governo fiorentino, come logica conseguenza della prassi via via sempre più sistematizzata da Firenze nei confronti delle comunità appunto "autonome" e "soggette" per cui, mentre la redazione degli statuti di queste era per lo più lasciata *in loco* ai giurisperiti espressi dai gruppi di potere dei consigli locali, si esigeva però l'approvazione ed anche la revisione periodica di ogni statuizione periferica ad opera delle apposite magistrature centrali¹⁴.

Gli statuti della comunità di Ridracoli sono rimasti ignoti ai repertori statuari compilati dall'ultimo quarto del XIX secolo fino all'inizio del XX secolo, cioè alle opere di Luigi Manzoni¹⁵ e di Leone Fontana¹⁶; per primo ne fa menzione Demetrio Marzi, che nei suoi *Documenti per la storia della Romagna toscana* ricorda come conservati presso l'Archivio Storico Comunale a San Piero in Bagno due codici statuari "di Ridracoli, del '528, con le solite approvazioni, ec., fino al secolo XVII", di cui uno cartaceo di 47 carte ed uno membranaceo di 64 carte di consistenza¹⁷: in realtà il secondo codice va identificato con gli statuti di Corzano cui si è accennato sopra, ed entrambi - ora rilegati assieme - si riconoscono appunto come i codici tuttora esistenti e corrispondenti alla descrizione che ne ha fornito Pier Giovanni Fabbri nel 1991¹⁸; quanto alla datazione al 1528 fornita da Marzi, poi, si tratta senz'altro di un fraintendimento dovuto all'uso dello stile dell'Incarnazione "more Florentino" che viene ripetuto anche in seguito, quando gli statuti "di Ridracoli del 1528" sono così citati da Enrico Besta¹⁹.

In seguito Carlo Guido Mor, dopo un primo, rapidissimo riferimento nell'edizione degli statuti di Predappio²⁰, nel suo fondamentale saggio di comparazione statutaria su *Predappio e la genesi dei suoi statuti* elenca finalmente il testimone dell'Archivio di Stato di Firenze tra gli statuti della valle del Bidente, fornendone ancora la datazione al 1528 ma

Il capitanato di Bagno, a cura di F. FARANDA, Cesena 1983; *La Val di Bagno in età medioevale e moderna*, Bagno di Romagna 1991; *La Val di Bagno. Contributi per una storia*, cit.; F. SANTUCCI, *Storia della Val di Bagno. Bagno di Romagna e San Piero nel loro sviluppo storico*, Cesena 1999.

¹² ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 694.

¹³ *Archivi storici in Emilia-Romagna. Guida generale degli archivi storici comunali*, a cura di G. RABOTTI, Bologna 1991, p. 240; P. PIRILLO, *Corzano*, in *Repertorio degli statuti*, cit., pp. 223-224. In particolare, della comunità di Ridracoli si conservano i *Partiti del Consiglio* dal 1543, quindi da una data sostanzialmente successiva a buona parte della redazione statutaria (cfr. *Archivi storici in Emilia-Romagna*, cit., p. 240).

¹⁴ Sulla dialettica fra *potestas statuendi* delle comunità soggette ed obbligo di approvazione da parte della città dominante nel dominio fiorentino, cfr.: E. FASANO GUARINI, *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna 1991, pp. 69-124.

¹⁵ L. MANZONI, *Bibliografia degli statuti, ordini e leggi dei municipii italiani*, I-II, Bologna 1876-1879.

¹⁶ L. FONTANA, *Bibliografia degli statuti dei comuni dell'Italia superiore*, I-III, Torino 1907.

¹⁷ Cfr. D. MARZI, *Documenti per la storia della Romagna toscana conservati negli archivi di questa regione*, "Rivista delle biblioteche e degli archivi", IX (1898), pp. 165-168 e 188-192; X (1899), pp. 34-38, 69-73 e 96-104; XI (1900), pp. 6-8, 37-41 e 81-83. Il riferimento agli statuti di Ridracoli è *Ibidem*, IX (1898), alle pp. 188-189.

¹⁸ Cfr. P. G. FABBRI, *Il personale di governo del Capitanato della Val di Bagno*, in *La Val di Bagno in età medioevale e moderna*, cit., pp. 65-83, a p. 69, nota 15.

¹⁹ E. BESTA, *Legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero Romano al secolo decimosesto*, Milano 1925 (*Storia del diritto italiano*, Volume I - Parte seconda), p. 623.

²⁰ C. G. MOR, *Statuti di Predappio dell'anno 1383*, Roma 1941 (*Corpus Statutorum Italicorum*, N. 21; Terza serie - N. 1), p. 18, nota 1.

corredandolo della segnatura archivistica esatta e precisandone la cronologia (“con le riformazioni fino al 1607”, che è in realtà la data dell’ultima approvazione)²¹. La statuizione di Ridracoli ha poi avuto le sue prime utilizzazioni storiografiche moderne nel 1983, citata da Giuliano Marcuccini²², e poi nel 1991, con il saggio di Pier Giovanni Fabbri su *Il personale di governo del Capitanato della Val di Bagno* in cui l’autore se ne è avvalso per verificare anche a Ridracoli le dinamiche di difficoltà economiche e di “chiusura” dei consigli su base censitaria²³; infine è stata descritta da Lorenzo Fabbri nel recentissimo *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli* curato da Augusto Vasina²⁴, e inserita nel saggio dello stesso Vasina: *Dalla “Romagna fiorentina” alla “Romagna toscana”*²⁵.

In realtà, alla comunità di Ridracoli pertiene già la statuizione di non molto precedente a quella sua propria del 1529 e che comprende nel proprio ambito di vigenza anche le comunità di Poggio alla Lastra e di Strabatenza, più o meno corrispondenti all’antico feudo dei signori di Valbona²⁶: tali statuti, approvati nel 1511, prevedevano che le tre comunità fossero rappresentate da “.xxi. homini de’ dicti comuni, quali habiano ad essere loro consiglieri con tanta autorità quanta ha tutto li predicti comuni”²⁷ (senza però indicare esplicitamente se la rappresentanza di questi consiglieri fosse ripartita equamente fra le tre comunità); dopo di questo, a parte le più consuete prescrizioni sull’elezione e sui compiti dei diversi ufficiali, si segnala soprattutto la nona rubrica, “Che detti comuni non si dividino”, che recita:

“Statuimo et ordinamo che alcuni di dicti comuni sopra dicti et scripti, cioè el Poggio di Lastra, Strabatenciola, Redracole [...], per alcuno tempo o necessità o cauxa alegata per alcuni de’ dicti comuni non possano né sia licito ordini di sé separare sotto alcuno quexito colore [...], né sia licito alcuni delli dicti comuni dividere le intrate loro [...], ma siano obligati a starse et governarse insieme”²⁸.

La divisione pur così tanto temuta si è poi non di meno verificata: se già la ventunesima rubrica, “Delle spese fatte per la divisa di Valbona”²⁹, si occupa esplicitamente delle “spese fatte fino a questo dì per piatire e dividere la dicta corte da quella di Vallebona”, con l’aggiunta del 12 maggio 1520 lo stesso codice mostra come siano stati eletti due giurisperiti, “ambo de comune Podi Lastre”, con il compito di riformare “omnia et singula” di questi statuti davanti al capitano della Val di Bagno e innanzitutto “di fare nuova imborsatione delli officii che hanno ad reggere el commune predicto, hendo variato [...] per li molti disordini già più anni sono occorsi in dicto comune”, tra cui il fatto che “col dicto comune non è più collegato el comun di Redragoli, ma quello separato”³⁰.

Purtroppo, soprattutto per le più piccole comunità appenniniche spesso raccolte in “leghe” per diversi e concorrenti motivi – dalla persistenza di antiche continuità giurisdizionali alla gestione di risorse naturali e di beni comuni o collettivi, alla

²¹ C. G. MOR, *Predappio e la genesi dei suoi Statuti*, “Buletino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano”, 58 (1944), pp. 3-161, a p. 90.

²² G. MARCUCCINI, *Il capitanato della Val di Bagno*, in *La Romagna toscana. Il capitanato di Bagno*, cit., pp. 7-16, a p. 15.

²³ FABBRI, *Il personale di governo del Capitanato della Val di Bagno*, cit., pp. 77-78.

²⁴ L. FABBRI, *Ridracoli in Valdibagno*, in *Repertorio degli statuti*, cit., pp. 254-255.

²⁵ A. VASINA, *Dalla “Romagna fiorentina” alla “Romagna toscana”*, in *Romagna toscana*, cit., II, pp. 785-806, alle pp. 801-802.

²⁶ ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 628, per la cui descrizione cfr.: L. FABBRI, *Poggio alla Lastra, Strabatenza, Ridracoli*, in *Repertorio degli statuti*, cit., pp. 245-246.

²⁷ ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 628, c. 1v.

²⁸ *Ibidem*, cc. 5v-6r.

²⁹ *Ibidem*, c. 9v.

³⁰ *Ibidem*, c. 24r.

razionalizzazione della spesa con la messa in comune dei loro ridottissimi “servizi” (un consiglio, un notaio della comunità, i “campai” hanno comunque sempre i loro costi) –, è difficile che si sia conservata documentazione così diffusa da consentire di leggere distintamente e caso per caso le ragioni di separazioni come questa. Anche a Ridracoli è plausibile che questi motivi siano stati verosimilmente diversi e convergenti: certamente l’insistenza sull’indivisibilità delle entrate prima, e i “piati” che accompagnano questa divisione poi, fanno innanzitutto pensare a contrasti di natura “politico-economica” all’interno dell’unico consiglio, ovverosia al sorgere di “disordini” o al venir meno di ogni trasparenza nell’ambito dell’amministrazione in quanto una comunità più forte - o un gruppo parentale più forte, o le due cose tra loro identificanti - abbia potuto via via imporre e far valere una gerarchia di fatto favorevole a sé e sfavorevole ad altre fra le comunità rappresentate. A tale proposito pare non trascurabile il fatto che negli statuti “comuni” del 1511 i “riveditori della ragione del sindaco” che debbono appunto rivedere le entrate siano soltanto due, che ovviamente non potevano essere espressione di tutte e tre le comunità contemporaneamente ³¹.

D’altra parte, il rischio che insorgesse una “crisi di rappresentanza” doveva esser già da principio ben presente agli statuari locali se, sempre negli statuti del 1511 nella loro versione originaria, con la rubrica “De’ partiti per 2/3 et del fare huomini di comune” (capitolo poi peraltro – anche qui evidentemente non per caso – “casso per dicti statuarii” dopo la separazione delle comunità ³²) si prevedeva che tutti i partiti “che per loro se haveranno a ffare del continuo se habia a vincere per li due tercii d’acordo, e non altrimenti”, che è una maggioranza qualificata ampia più del consueto e che però può preludere al rischio di veti incrociati o ad alleanze tra due comunità a discapito della terza; tuttavia il fatto che vi siano “disordini” così esplicitamente attestati induce forse a preferire in questo caso l’ipotesi dei contrasti economici per la ripartizione delle spese e per la gestione delle risorse ³³.

Comunque sia, ad un certo punto, e già prima del 1520 dunque, la comunità di Ridracoli separa la propria strada da quella di un’unione evidentemente sentita come non più adeguata e in seguito si dota di propri statuti il cui testo, nella versione originaria approvata nel 1529, si presenta non particolarmente articolato, strutturato com’è in sole tredici rubriche che trattano di materie a prima vista ordinarie e che sembrano non fornire molte di quelle notizie di prima mano sulla società e sull’economia, sulle risorse e sulla produzione, sull’ambiente e sul territorio che invece, in testi statuari più complessi, risultano esplicitate già ad una prima lettura. Soprattutto, all’interno di questi statuti, non si parla mai della risorsa boschiva, sicuramente centrale per questo territorio ma a quel punto in buona parte estranea alle competenze della comunità e delle sue norme particolari, in quanto sotto il pieno controllo dell’Opera di Santa Maria del Fiore; questo fermi restando i diritti di pascolo e di pesca anche all’interno delle selve dell’Opera che gli abitanti si erano potuti riservare nell’ambito delle pattuizioni con il governo fiorentino ³⁴, e di cui pure non si fa parola, così come negli statuti non si parla dei beni comuni che pure persistevano, con l’unica eccezione del mulino sul Bidente di cui si dirà più oltre.

Va da sé che, man mano che si andrà verso le età più moderne, la disponibilità di questi diritti subirà poi ripetute - più o meno efficaci - restrizioni, mentre il peso dei censi dell’Opera stessa, gli incerti confini delle comunità, i modi e i limiti del pascolo e delle operazioni di disboscamento per mettere a coltura zone di selva alla ricerca di una difficile

³¹ *Ibidem*, c. 4r.

³² *Ibidem*, c. 10r.

³³ Per cui cfr. ad esempio: FABBRI, *Le comunità della Romagna toscana fra Quattro e Cinquecento*, cit., p. 191 e ss.

³⁴ All’atto dell’assegnazione della foresta di Ridracoli all’Opera del Duomo fu riconosciuto che “ogni ciptadino, contadino e subdito del comune di Firenze possa e siagli lecito tagliare e far tagliare i decti legni [*scil.* della “selva di Strabatanzoli e Radiracoli”] chome gli parrà, dando et paghando nientedimeno alla decta Opera soldi .x. per ciascun traino che si tagliassi in decta selva” (GABBRIELLI - SETTESOLDI, *La Storia della Foresta Casentinese*, cit., p. 16).

sussistenza saranno oggetto di controversie sempre più gravose ³⁵. Via via più frequenti si faranno gli episodi di contrasto fra i membri della comunità di Ridracoli - che cercheranno di ampliare i margini delle proprie risorse con il disboscare aree boscate per ampliare il suolo coltivato, ovvero con il pascolare abusivamente e il cacciare e il pescare di frodo - e la gestione di questi patrimoni da parte dell'Opera o della Signoria, come anche più frequenti si faranno gli scontri fra la comunità e i forestieri abusivi: ricerche specifiche potranno rinvenire decine di episodi come quello, già più volte edito, dei pescatori sorpresi dal capitano della Val di Bagno Gaspare della Volta il 22 giugno 1475 a pescare sul Bidente di Ridracoli ("una certa bestia che si chiama Farlindasso del Borgo a Stia, chon circha a otto in chompagnia") e trattenuti in attesa di verificare la veridicità della loro affermazione che "gli avete mandati a ppeschare voi" (cioè Lorenzo de' Medici) ³⁶; oppure potranno riscontrare appunto il sistematico controllo dell'amministrazione dell'Opera sui tentativi della popolazione di mettere a coltura brani di bosco, come quando, nel 1513, i magistrati dell'Opera stessa in visita scoprirono che "certi huomini di Radiracoli del comune di Valbona et alquanti forestieri di Val di Lamona et di quella d'Imola" avevano dissodato e seminato a grano una zona boschiva presso Pratovecchio, "colonizzandola" anche con la costruzione di case, e quindi adottarono una soluzione di compromesso, confiscando le abitazioni a favore dell'Opera ma affittandole agli stessi costruttori per non più di cinque anni e sotto condizione di non tenervi capre, in quanto animali dediti al pascolo distruttivo che, per far fronte alla mancanza d'erba, sono in grado pure di scortecciare le piante ³⁷.

Bisogna così accostarsi ad una interpretazione più approfondita di questi statuti, che il proemio enuncia come "statuti et ordini del comune di Rederacoli, capitanato di Val di Bagno, iurisdictione fiorentina, facti, composti et ordinati" il 20 marzo 1529 "per li prudenti huomini Salamone di Luigi, Rinieri di Giovanni, Lazero di Bresciano et Masino di Beltramo", tutti di Ridracoli e nominati dal locale consiglio; statuti rogati da Francesco Lapucci di Poppi, notaio del capitano della Val di Bagno, e compilati "desiderando dicti statutarii che in dicto comune si viva honestamente et ragionevolmente, come si ricerca a ciascuno che desidera ben vivere" ³⁸.

Essi con la prima rubrica prevedono innanzitutto che, per l'elezione del consiglio,

"si facci una borsa dove sieno più polize et in ciascuna sieno 4 nomi di dicto comune, chi parrà proposito a chi sarà imborsatore purché sieno homini di dicto comune, et di più di sotto el nome del sindaco, in tutto nomi cinque; et che si debbino ogni anno trarre dinanzi al capitano di Bagnio una di dicte polize, et chi sarà tracto s'intenda essere per uno anno consigliere di dicto comune et sindaco, da cominciare l'officio suo in calen di marzo; e che i 4 d'accordo habbino auctorità quanto tutto dicto comune di fare le faccende di quello, et quello che per loro sarà facto si debba senza exceptione alcuna observare et adempiere, purché vengha in utile et bene di dicto comune" ³⁹.

Quello che si nota – oltre ovviamente alla generalizzata pratica dell'elezione dei consiglieri per estrazione fra liste predisposte in precedenza, in cui la vera sede del ridotto potere su scala locale sta appunto nel controllo a monte della compilazione delle "polize" da "imborsare" – è soprattutto il numero dei componenti il consiglio (quattro, più un "sindaco"): consiglio che si può ben pensare che fosse – anche se non è dichiarato come

³⁵ *Ibidem*, pp. 17-41.

³⁶ Cfr. V. STOPPIONI, *Lineamenti di una storia. Bagno di Romagna. Una piccola località dell'alta valle del Savio fino alle soglie dell'età moderna*, Bagno di Romagna [1972], doc. n. 16, pp. 108-109; W. TONI, *La vita civile alle origini del Capitanato della Val di Bagno*, in *La Val di Bagno in età medioevale e moderna*, cit., pp. 23-63, a p. 37; SANTUCCI, *Storia della Val di Bagno*, cit., p. 107.

³⁷ Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, *Relazione sulla azienda del Demanio Forestale di Stato*, cit., pp. 64-65; GABBRIELLI - SETTESOLDI, *La Storia della Foresta Casentinese*, cit., p. 139.

³⁸ ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 694, c. 3r.

³⁹ *Ibidem*, c. 3r-v.

tale – un consiglio ristretto, in quanto si vedrà in seguito che *de facto* anche a Ridracoli si tengono consigli “maggiori” con più presenti e votanti; comunque un consiglio più adatto alla misura di una comunità sicuramente abbastanza contenuta, ma anche evidentemente di un “ceto dirigente” molto ridotto rispetto a comunità vicine come la stessa Corzano che a quest’epoca, anche per una consistenza demica in crescita, ha un consiglio “maggiore” che oscilla, almeno nominalmente, da 9 fino a 30 membri ⁴⁰. In particolare quella figura di rappresentante della comunità che è solitamente il “sindico” ha qui anche il compito di “rapportare e’ malefici al capitano di Bagno infra 5 dì dal dì sarà noto” ⁴¹, cioè di garantire un certo qual controllo sociale, mentre non si fa qui alcun riferimento a chi ricopra le competenze più spiccatamente economiche che di solito spettano al massaro – ovvero “camerlengo”, o come altrimenti detto – e che saranno proprie dello stesso “sindico”, come si vedrà subito dopo.

Segue poi la seconda rubrica sul “modo di fare el campaio”, cioè di eleggere la guardia campestre che ha l’importante compito di vigilare sull’integrità delle colture ⁴²: il “campaio” è eletto dai consiglieri per durare in carica “quanto dura l’officio di dicti consiglieri et sindaco” e dovrà essere compensato direttamente “con salario d’un quarto di grano per ciascuna famiglia che dorma in su la corte et comune”, quindi con l’esclusione esplicita di quanto è invece previsto di solito nelle fonti normative coeve, cioè che la guardiania campestre sia compensata con una percentuale delle ammende riscosse. Il campaio di Ridracoli, infatti, “non habbi avere quarto alcuno delle accuse, ma sieno e’ quarti delle accuse del comune, da pagarsi nelle mani del sindaco”, che quindi assume appunto anche funzioni di “cassiere” comunitativo: con l’escludere che il campaio incassi una frazione della cifra pagata da chi fosse trovato colpevole di danneggiamenti si va in sostanza contro quanto altrove era spesso la regola – nonché un incentivo all’azione di indagine ma anche alle denunce interessate e calunniose –, preferendo aumentare le entrate comunitative e riconoscere al campaio un reddito fisso a prescindere dai risultati del suo controllo.

Piuttosto va sottolineata l’efficacia della definizione, la più semplificata possibile, di chi sia il “residente” che, traendo vantaggio dal servizio del campaio, deve perciò contribuirvi: la fiscalità delle piccole comunità medievali e moderne, in quanto basata sulle entrate derivanti dai residui dazi sotto il proprio controllo e dati in appalto, nonché sulle imposizioni sui beni iscritti nei registri degli “estimi”, trovava perciò sempre difficoltà ad imporre il pagamento delle tasse ai forestieri possidenti beni nel territorio di propria competenza; in tal senso l’estensione dell’obbligo a “ciascuna famiglia che dorma in su la corte et comune” vuole essere chiara e inequivoca nella individuazione la più ampia possibile di chi effettivamente abiti e viva a Ridracoli, al di là della cittadinanza forestiera che possa eventualmente accampare.

La terza rubrica dello statuto riguarda ad un tempo la “pena de’ danni dati, e chi ha a stimar el danno, et cani con l’oncino” ⁴³: innanzitutto, prescrivendosi che “el campaio non possa accusare [alcuno di aver commesso un danno] senza licentia di chi è dannificato” e che, “volendo che si accusi, si debbi rapportare al capitano infra 8 dì dal dato danno”, sembra ancor più rafforzata la volontà di circoscrivere l’azione della denuncia dei danni dati a circostanze quanto più possibile certe in partenza e non controverse, verosimilmente per ridurre fin dall’inizio il ricorso alle vie giudiziarie con il rischio di pericolose conflittualità ed inimicizie tra vicini e quindi di possibili, conseguenti vendette e calunnie sul piano strettamente personale od estese all’ambito dei parentadi. Il testo si diffonde poi naturalmente sulle diverse tipologie di danno e sulle relative ammende per “chi darà danno personalmente in vigne in modo alcuno” o “fuor di vigne tagliando frasche salvatiche” o

⁴⁰ MARCUCCINI, *Il capitanato della Val di Bagno*, cit., p. 15; FABBRI, *Il personale di governo del Capitanato della Val di Bagno*, cit., pp. 69-75.

⁴¹ ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 694, c. 3v.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ *Ibidem*, cc. 3v-4r.

“domestice”, nonché immettendo “bestie grosse in vignia da marzo insino non è vendemmiato”, ovvero bestie minute con ammenda dimezzata rispetto alle precedenti, come anche per i danni dati “el restante dell’anno”; per lo stesso motivo i cani “habbino l’oncino”, cioè dovrebbero recare collari con bastoni o legami che ne limitino i movimenti e la possibilità di accedere alle vigne e di fare danno, “da mezo agosto insino non è vendemmiato”. Infine viene stabilito che l’ammenda dovuta dal responsabile del danno vada “el quarto al rectore, et el resto al dicto comune, né se ne possa fare gratia senza licentia de’ consiglieri et sindaco, et 4 d’acordo almancho”, e si affida agli stessi “sindico” e consiglieri il delicato compito di stimare i danni.

Prescrizione strettamente collegata allo spirito della precedente è quella della quarta rubrica, “che si chialti suo beni” (*sic*)⁴⁴, in quanto soltanto chi avrà predisposto in anticipo recinzioni volte ad ostacolare l’accesso ai propri terreni potrà poi sollevare legittimamente questione per eventuali danni subiti: “chi ha grano o altri fructi drieto alle strade li debbi chialtare et turare, acciò il bestiame di facile non li possa dar danno”; “chi non li chialterà” non potrà poi lamentarsi dell’eventuale danno subito.

La quinta rubrica, “che si vadi al mulino del comune a macinare”⁴⁵, documenta – come già accennato – la persistenza di un luogo di molitura comunitativo e stabilisce – ancora una volta per “chi dorme in su la corte et comune” – l’obbligo di “andare a macinare al mulino del comune proprio et non ad altro”, esigendo al contempo la correttezza del commercio granario, cioè “che il mugnaio habbi la sua coppola et possa accusarne, et debba tenere la stadera et fare buon governo e peso”. Una simile materia è veramente strategica per comunità di ridotte dimensioni e di scarse risorse, che dall’esclusività della macinazione ricavavano una delle poche entrate di qualche rilievo – spesso assolta in natura – e una qualche maggiore possibilità di efficace controllo annonario; ma sulla marginalità di queste risorse economiche saranno molto più chiare le aggiunte posteriori al testo originario.

Sempre esigenze di natura fiscale e di controllo sociale fanno sì che, con la sesta rubrica (“che forestieri debbino sodare”), si esiga “che tutti e’ forestieri che sono et per lo advenire verranno ad habitare in dicto comune et corte, non vi possino stare né habitare se prima non soderanno [...] di portarsi bene, et che per suo conto el comune non patirà spesa o disagio alcuno”⁴⁶, cioè se non verseranno idonea garanzia in denaro quale cauzione della loro ordinata presenza e del rispetto delle leggi – ma soprattutto delle tasse –.

Le successive parti del testo si alternano a normare materie tra loro diverse: la settima rubrica, “che si acconci le strade quanto tiene el suo”, prescrive come di consueto che ciascun proprietario frontista debba “acconciare le strade vicinali in modo comodamente vi si possa andare” per il tratto su cui si affaccino i suoi beni, stabilendo naturalmente “che la strada maestra si debbi acconciare in comune”⁴⁷; l’ottava rubrica si occupa invece di nuovo di fiscalità comunitativa. Per quanto riguarda “chi possa alloggiare el mulino”, infatti, si definisce “che li consiglieri col sindaco e 4 d’acordo possino alloggiare il mulino del comune per uno anno e non più” a chi vorranno e a quelle condizioni che parranno loro più opportune; questo purché l’affittuario del mulino della comunità, che ne ricaverà naturalmente gli utili d’esercizio, provveda a propria volta a corrispondere i carichi fiscali dovuti dai beni di quel territorio, ovverosia purché “chi harà dicto mulino da dicti consiglieri et sindaco sia oblighato paghare di suo censi ordinarii di tutti e’ poderi et boni che saranno et sono censuati in su dicta corte; e’ quali così sia oblighato pagare al cultor di Valdibona, del Poggio [...] o altrove dove si ordinasse e fussi solito pagare per tutto el mese d’agosto ogni anno”⁴⁸.

⁴⁴ *Ibidem*, c. 4r.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ *Ibidem*, c. 4r-v.

⁴⁷ *Ibidem*, c. 4v.

⁴⁸ *Ibidem*.

Ad una lettura appena un poco attenta appare subito chiaro come questa potesse essere una “partita di giro” impegnativa e rischiosa, anche per un privato dotato di un buon capitale; un “conguaglio” in cui non era affatto chiaro chi – e se – ne potesse trarre vantaggio, se il “pubblico” o il “privato”: verosimilmente per questo ci si riserva di rivedere l’accordo in questione dopo soltanto un anno, ma comunque il testo lascia un’impressione di scarsa praticabilità, forse di velleitaria ricerca di interesse destinata a non avere riscontri; un classico caso in cui bisogna interrogarsi sull’effettività o meno della reale applicazione del testo normativo e a cui qui, come si vedrà di seguito, sarà possibile dare una risposta.

La successiva nona rubrica, “che senza licentia non si possa cavar grano”, è di nuovo del tutto consueta: stabilendo

“che nessuno di loro comune, o che in quello habitassi, possa senza licentia del capitano di Bagno, consiglieri et sindaco di dicto comune cavare né fare cavare alcuna quantità di grano di dicta corte per ire in alcuno luogo, salvo che verso la ciptà di Firenze”⁴⁹,

non si faceva altro che mettere in pratica l’ennesimo esempio dell’usuale protezionismo sulle risorse annonarie di base, mantenute quanto più possibile legate al territorio di produzione; questo naturalmente facendo salve le superiori esigenze di approvvigionamento delle grandi realtà urbane dominanti, le cui compagini demiche erano sempre a bilancio negativo nel saldo fra produzione e consumo di derrate e anche per questo si erano da secoli proiettate alla “conquista” dei loro contadi, facendone quanto più possibile le proprie riserve esclusive di grano (e di conseguente pace sociale).

Per altri versi interessante è la decima rubrica, “quando si possa vendemmiare”, per cui si prescrive “che non si possa vendemmiare in dicta corte se prima non sarà passato di .xx. di settembre”⁵⁰. Tale prescrizione, che risponde ad una serie di ragioni pratiche – soprattutto di adeguata maturazione dei frutti - di per sé ancora una volta del tutto comuni e diffuse⁵¹, diventa ben più interessante quando si verifica che, nelle aggiunte che tengono dietro al testo originario, il 22 marzo 1557 – cioè quasi trent’anni dopo la prima redazione – gli statuari eletti per la conferma degli statuti di Ridracoli osservano che:

“atteso uno statuto posto nel volume di detto comune, che dispone che persona alcuna d’esso comune non possa vendemmiare fino non sarà passato tutto il dì 20 di settembre [...], et considerato come l’uve al presente si maturano più presto che non solevano, però di nuovo detti statuarii hanno statuito et ordinato che qualunque persona del detto comune sia lecito et possa vendemmiare passato che sarà tutto di .x. di settembre ad ogni suo beneplacito”⁵².

Questa della data d’inizio ritenuta ideale per la vendemmia che viene ad essere anticipata dal 20 al 10 settembre nel giro di un trentennio⁵³ è una interessante variazione

⁴⁹ *Ibidem*, c. 5r.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ Si cfr. ad esempio la disposizione affine, che fissa gli stessi termini di tempo a Corzano nel 1518, in: TONI, *La vita civile alle origini del Capitanato della Val di Bagno*, cit., pp. 34-35, nota 51.

⁵² ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 694, c. 28r.

⁵³ Una simile variazione, in sé non straordinaria, fa però meditare (in quest’epoca in cui il dibattito sulle variazioni climatiche oscilla fra il catastrofismo più spinto e l’ottimismo banalistico di scienziati sospetti d’interesse, col risultato di indurre crescente disorientamento nell’opinione pubblica su di una materia che sarà sempre più strategica per il futuro) se si pone mente al fatto che - pur tenendo conto dei lunghissimi tempi su cui muta il clima terrestre, che surclassano qualsiasi “lungo periodo” degli storici - a quattro secoli e mezzo di distanza, nella caldissima estate del 2003 che indubbiamente ha costituito - per ora, almeno - un evento eccezionale, in diverse zone d’Italia la vendemmia per alcune varietà d’uva ha dovuto essere cominciata già verso la metà del mese d’agosto.

del clima locale documentata con oggettività e ancora in controtendenza, alla metà del XVI secolo, rispetto al successivo declivio verso la “piccola era glaciale” che caratterizzerà il clima dalla fine del Cinquecento ⁵⁴; al riguardo non bisogna poi dimenticare come il maggiore o minore “successo” della vegetazione sia influenzato dai complessi microclimi locali cui contribuisce in maniera rilevante la quota ⁵⁵, per cui una maggior messe di notizie di questo tipo potrebbe consentire anche osservazioni sistematiche sul variare *in loco* della quota vegetazionale della vite.

Il testo originario degli statuti di Ridracoli si chiude con tre rubriche relative rispettivamente: al “salario delli ambasciatori”, per cui chi “andassi ambasciatore in alcuno luogho per dicto comune habbi per ogni giorno per suo salario quel tanto li sarà stantiato per li consiglieri et sindaco” ⁵⁶; alle “condennagioni di disubidienti che per lo advenire si faranno per li capitani di Bagnio dalli homini di dicto comune”, con la relativa prassi di riscossione e di ripartizione delle ammende tra capitano e comune ⁵⁷; e, infine, a “chi debba rivedere la ragione al sindicho”, cioè alla prassi consueta del sindacato degli atti del “sindico” e principalmente della revisione degli atti contabili, qui dichiaratamente attribuiti alla sua competenza, da compiersi da “li consiglieri nuovi et sindaco” che, “4 d’acordo, per tutto dì .xx. di marzo debbino haver riveduto la ragione al vecchio sindicho” ⁵⁸.

È oramai coscienza diffusa che le aggiunte deliberate successivamente ad integrare, emendare e finanche stravolgere un testo normativo sono non meno importanti per la sua comprensione e per la ricostruzione storiografica, perché - rispetto al testo originario, che è il risultato della proiezione di una volontà normativa ad un dato momento, naturalmente in rapporto dialettico con i precedenti e con la tradizione - dichiarano quali siano stati i temi su cui ci si è dovuti interrogare in prosieguo di tempo, dopo la nascita di un testo in sé più o meno concluso, per “riaprirlo”, per mettervi in discussione la maniera in cui sono stati affrontati i problemi vecchi, oppure per cercarvi la soluzione di problemi del tutto nuovi.

Tant’è vero questo, che la prima aggiunta agli statuti di Ridracoli è già del 1° aprile 1529, dunque di neanche due settimane dopo la redazione del testo originario, quando gli statutari sono riconvocati perché:

“atteso el capitolo per loro facto di *Chi possa allogare el mulino et obligho di censi*, et come di poi hanno considerato che dicti censi montano più che non sarebbe l’entrata di dicto mulino, però dicto capitolo che parla che chi piglia dicto mulino sia oblighato al paghare censi come in quello si dice, quello annullorono per la causa dicta, et che e’ censi si debbino paghare per lo advenire come si sono paghati per il passato; et tutto el resto di dicto capitolo volsono stare fermo” ⁵⁹;

insomma, come previsto sopra, quasi subito ci si è resi conto della impraticabilità della prassi prospettata dal testo originario alla sua ottava rubrica, visto che nessuno penserebbe di assumersi un onere da cui verosimilmente non trarrebbe alcun vantaggio. Un “ripensamento” velocissimo, degno quasi del lavoro pittorico, che fa sospettare che qualcosa non fosse andato per il verso giusto già quando il testo fu approvato, sia che esso fosse stato accolto con riserva mentale da alcuni, sia che non si fosse materialmente

⁵⁴ Su cui cfr. il classico: E. LE ROY LADURIE, *Tempo di festa, tempo di carestia: storia del clima dall’anno Mille*, Torino 1982, pp. 313-318.

⁵⁵ Quota che per l’odierno abitato di Ridracoli è ufficialmente di 433 metri sul livello del mare e per il poggio detto “del Castello” è di 508 metri, ma che all’intorno ascende anche abbastanza rapidamente a punte tra i 600 e gli 800 metri, sempre sul livello del mare.

⁵⁶ ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 694, c. 5r.

⁵⁷ *Ibidem*, c. 5r-v.

⁵⁸ *Ibidem*, c. 5v.

⁵⁹ *Ibidem*, c. 6r.

calcolata in maniera corretta la ricaduta di una simile scelta, sia infine che vi fossero state pressioni contrapposte all'interno della comunità. Comunque sia, si tratta di un bell'esempio dell'opportunità di interpretare criticamente il dettato statutario, assunto non come immagine sempre fedele della realtà, ma come proiezione della volontà di un corpo legislativo che può risultare anche del tutto fallace.

D'altra parte, a fronte di norme prive di solido fondamento, vi sono norme che un contenuto concreto ce l'hanno eccome, ben radicato nella vita quotidiana, e che proprio perciò vengono eluse e debbono essere costantemente ribadite nei loro contenuti. Così il 29 gennaio 1532 gli statuari di Ridracoli,

“atteso che pel comune di Valbona s'è facto uno statuto pel quale si dispone che li homini del dicto comune de Valbona, in qualumque comune si habitino, non possino essere astrecti andare a macinare né a fare alcuna factione in alcuno altro comune dove habitassino, et parendo al dicto comune di Radiracoli che sia iusto che chi dorme nella sua corte, et dà l'incomodi et spese, debba ancora dare qualche poco di utile al dicto comune, pertanto ordinarono et statuirono che qualumque persona, sia donde che essa si voglia, che habiterà drento a' confini del comune di Radiracoli et sua corte debba andare a macinare al mulino del dicto comune di Rediracoli, sotto la pena contenuta nello statuto posto nel presente volume che parla circa il mulino”⁶⁰.

Lo statuto deve dunque tornare ad affermare se stesso perché messo in discussione per problemi vivissimi di reciprocità e di giurisdizione, il che in termini giuridici “alti” può essere definito addirittura come un problema di personalità e di territorialità del diritto, ma nei termini “bassi” e quotidiani di queste comunità – e della loro concezione eminentemente “materiale” dell'appartenenza ad esse, basata sull'equilibrio dei rapporti di solidarietà e di interesse, di “dare” e di “avere” – si va a tradurre in contese per le scarse e vitali risorse fiscali ed annonarie, in una questione che attiene al *modus* della vita in comune, messo in crisi dalla volontà di sottrarsi ad essa sulla base di un'altra identità e dello stesso interesse: insomma uno dei tanti esempi dei problematici rapporti dettati da una natura difficile e da una fiscalità pesante, nonché delle controversie per cui queste comunità sempre sui limiti della sussistenza finiscono poi anche per dividersi.

La riprova di questa scarsità di risorse si ha con l'ulteriore intervento dell'8 dicembre 1534, con cui gli statuari di Ridracoli ritornano sull'essenziale entrata per la macinatura da un altro angolo di visuale, cioè in relazione al suo appalto:

“i prefati statuarii, advertenti che nel libro de' presenti statuti è uno capitolo che parla che i consiglieri et sindaco del comune possino allogare el mulino del comune per .i. anno et non più, et atteso come el dicto comune è di sì poca entrata che, havendosi ad allogare anno per anno, et non se ne cava tanto che basti a pagare le spese che si fanno per pagare la gita del cavaliere del capitano di Bagno et le scripture che per tal conto si fanno, et il messo che va a richiedere li homini che hanno a fare tale allogagione; et volendo a tal cosa provvedere, parendo i prefati statuarii che facendo tale allogagione per quattro o cinque anni non ci vorrebbe se non una spesa, che facendola anno per anno se ne fa quattro o cinque; et perciò dicto capitolo coreggendo di nuovo statuirno et ordinorno che el dicto sindaco et dicti quattro consiglieri, et e' quattro d'accordo, possino allogare el loro mulino per quel tempo et termine et con quelli pacti et modi che a lloro parrà et piacerà, purché non passi tale allogagione cinque anni; et chi fa il conductore sia tenuto rispondere al comune

⁶⁰ *Ibidem*, c. 6v.

et suo sindaco del ficto che fusse tenuto a pagare; il qual conductore, durante tale alloggione, non possi esercitare alcuno offitio del dicto comune”⁶¹.

Non vi è motivo per non credere alla veridicità di questa realtà di economia marginale, dove il profitto del mulino della comunità è tale da essere completamente eroso dalle spese “burocratiche”: tutt’al più ne riesce ancor meno comprensibile l’illusione coltivata soltanto cinque anni prima di trovare chi potesse “compensare” con quel profitto addirittura tutte le tasse dovute per i beni siti a Ridracoli; e questo è soltanto un aspetto delle difficoltà dichiarate il giorno stesso e nella stessa seduta, quando gli statuari denunciano “il gran disagio et non piccola spesa” che deriva “alli homini di dicto comune” per le spese e fatiche per “andare a Bagno per farle rogare [scil. “le lor faccende”] al cavaliere del capitano, dove bisogna andare .x. miglia, et si fa spesa non piccola”, ma anche per le missioni del “cavaliere”, perché quando “bisogna far venire el cavaliere a Rederacoli, e quindi fargli le spese et alla sua famiglia, si spende pur assai”, individuando il rimedio nella concessione alla comunità della facoltà di “eleggersi uno notaio qual gli paresse, et in quel modo che tornasse più utile al dicto comune”⁶².

Questa non è che l’ennesima tessera del mosaico di isolamento viario e di povertà strutturale che raffigura le condizioni di vita di simili comunità: quella povertà strutturale che già il 24 settembre 1535 farà riunire ancora una volta gli uomini del consiglio di Ridracoli, che

“veduto il dicto comune essere opressato da debiti, et non haver modo quelli poter satisfare se non con le cose di dicto comune, et veduto et hauto colloquio et matura deliberatione sopra di ciò, et che el mancho danno di dicto comune è dar via et allogare il mulino di dicto comune per parechi anni, et uno che paghi le spese et debiti di dicto comune, et tucto considerato et infra di loro hauto maturo consiglio, providono, ordinano et deliberorono per bene et utile di dicto comune di dare l’entrate di dicto loro mulino per anni 13 proximi da venire, cominciando adì primo di septembre proximo passato 1535 et come segue da finire l’anno 1548, a Giuliano di Michele di messer Agnolo da Santa Suffia con li infrascripti capituli”⁶³,

di cui la prima condizione è “che il soprascripto Giuliano conductore habbi a paghare in mano del sindaco di presente lire 100 di bolognini, et di qui a calen di novembre lire 50 di bolognini perché dicto comune si possa levare da debiti”⁶⁴, e l’ultima è “che durante la data locatione el dicto Giuliano s’intenda essere et sia sindaco di dicto comune, et questo giorno habbi a cominciare l’ufficio suo, habbi bene auctorità et li sia lecito et possa substituire uno che habiti in dicto comune come a llui parrà et piacerà”⁶⁵.

Così il cerchio del lungo assedio attorno alla pressoché unica entrata comunitativa si chiude con la ritirata del comune di Ridracoli su tutta la linea: il frequente meccanismo per cui, per far fronte alla povertà e all’indebitamento endemici di simili comunità, si vende il controllo delle risorse fiscali anche per un periodo molto lungo a chi può mettere a disposizione capitali per onorare le pendenze più stringenti⁶⁶, vedendo poi naturalmente l’economia locale passare sotto il controllo dei singoli privati fino a farli “padroni” di fatto

⁶¹ *Ibidem*, c. 8r.

⁶² *Ibidem*, c. 8v, per cui cfr. anche: FABBRI, *Il personale di governo del Capitanato della Val di Bagno*, cit., p. 77.

⁶³ ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 694, c. 16r-v, per cui cfr. anche: FABBRI, *Il personale di governo del Capitanato della Val di Bagno*, cit., p. 77.

⁶⁴ ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 694, c. 16v.

⁶⁵ *Ibidem*, c. 17v.

⁶⁶ Per un esemplare caso coevo di questa perdita della residua autonomia fiscale da parte delle comunità in crisi, nel parallelo contesto della Romagna pontificia, cfr. le vicende di Meldola in: E. ANGIOLINI, *I Pio in Romagna*, in *Il Principato di Carpi in epoca estense. Istituzioni, economia, società e cultura*, a cura di G. ZACCHÈ, Roma 2002, pp. 121-148, alle pp. 139-140.

degli affari comuni, si è ripetuto pure qui, con la rinuncia anche all'ultima linea di difesa dal privato dell'interesse collettivo, prevista ancora soltanto un anno prima con la riaffermazione del principio – sempre a rischio di essere disatteso – che il «conductore» di una prerogativa pubblica «durante tale allogazione, non possi esercitare alcuno officio del dicto comune». Ma forse questa resa non è avvenuta senza qualche resistenza: infatti la cessione della carica di “sindico” è deliberata “per loro partito di fave 19 nere, non obstante 7 bianche in contrario” ⁶⁷, notizia che conferma - oltre che, più in generale, l'attività di un “consiglio maggiore” aperto ad un novero ben più ampio di persone rispetto alle cinque teoricamente previste dalla lettera degli statuti – l'esistenza di una abbastanza forte contrarietà a una simile scelta. Tuttavia ogni valutazione più approfondita richiederebbe una disponibilità di fonti coeve assai più ricca – *in primis* le deliberazioni consiliari non più esistenti -, soprattutto per poter ricostruire l'origine e le caratteristiche della figura e della fortuna (di mercante, di banchiere, di usuraio? E poi, veramente originario di Santa Sofia, o trasferitovisi da altrove, magari dall'altro versante appenninico?) del “capitalista” Giuliano da Santa Sofia, e della rete di rapporti anche di dipendenza economica che questi avesse eventualmente già steso su Ridracoli.

Comunque sia, non è affatto singolare che siano poi proprio i membri della commissione di approvatori, riunita l'11 ottobre seguente a Firenze per sottoporre il nuovo testo statutario di Ridracoli alla dovuta approvazione, a sottolineare l'inopportunità di questo affidamento *de facto* non soltanto del mulino, bensì dell'intera gestione finanziaria di una comunità ad una persona sola; e che quindi siano essi, più lontani dal bisogno stringente - e fuori dalla portata dei possibili rapporti di forza che vincolano la comunità di Ridracoli - gli unici a poter affermare che,

“considerando e' suprascripti aprovatori l'ultimo capitolo de' suprascripti nuovi statuti, disponente in effecto che el suprascripto Giuliano conductore del dicto mulino durante la supradicta locatione s'intenda essere et sia sindaco di dicto comune, da giuste ragioni mossi deliberarono et correxono et feciono che durante dicta locatione el sindaco di dicto comune si debbi trarre et deputare ciascuno anno nel modo et forma et come insino a qui s'è consueto trarre et deputare secondo gli statuti di dicto comune, con l'auctorità, oblighi, salario et altre cose consuete, et secondo gli statuti di dicto comune et non altrimenti” ⁶⁸:

savio provvedimento certamente, che altrettanto certamente era più facile da prendere standosene a Firenze.

E che la situazione si sia perpetuata stabilmente su questi piani, come pure che siano continuate contrapposizioni anche forti all'interno della comunità, fra tendenze all'affermazione di ipoteche parentali sulle cariche comunitative e ancor forte volontà di controllo e di partecipazione più ampi, lo mostrano i più moderni segni di vita del codice statutario di Ridracoli. Il 17 novembre 1550 si ritorna quasi alle origini con la riforma dell'imborsamento:

“atteso et considerato alli inconvenienti et spese che tutto il giorno naschono in detto comune per la insufficientia de' consoli et governatori di decto comune, perché talvolta escie delle borse una persona quale non sa né s'intende come habbi a governare se non che tutto il comune, per essere stato imborsato da sui parenti o amici, et per questo non hanno cura alle cose necessarie di decto comune, et per questo il più delle volte naschono spese in detto comune; pertanto volendo acciò provvedere, deliberorno et statuirno che per lo advenire, quando s'haranno a fare i consoli, s'habbi a ragunare tutto il comune, et per i dua terzi di quelli che seranno venuti ragunati s'habbi a mettere a partito tutti

⁶⁷ ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 694, c. 17v.

⁶⁸ *Ibidem*, c. 18r.

quelli parranno ydonei a tale offitio s'habbino a vincere, et così vinti per i dua terzi, habbino a exercitare l'offitio loro nel modo et forma, et con quella medesima auctorità insino a qui hanno havuta, et come per lo statuto in questo sopra tale materia disponente si vede”⁶⁹;

e ancora una volta,

“atteso et considerato alle superflue spese si fanno tutto il giorno in fare venire per ogni picchola cosa il cavaliere a ragunare il comune et obviare a tale spese, ordinarono che per l'advenire, quando accadesse fare una lettera di credenza per mandare a Fiorenza per conto della comunità, che li consoli insieme con il prete possino fare quel tanto ne accadessi con auctorità quanto ha tutta dicta comunità, *maxime* nelle cose minime et di pocha importanza; nelle altre cose s'habbi a intervenire il consiglio maggiore come per il passato”⁷⁰.

Ma qui Firenze non può transigere perché, per quanto sia chiaro che i suoi capillari accentramento e controllo costino molto alle comunità, non può andare oltre nella concessione di un margine per fare da sé che diventerebbe troppo largo – anche perché le “cose minime” sono tutte da definire –; e così, impietosamente, il testo è sbarrato e reca a margine la nota: “cassum per approbatores”, ché infatti, il 3 marzo 1551, gli approvatori “da giuste cagione mossi cassorono in tutto et per tutto”⁷¹.

In questo ultimo passo significativo, prima delle ripetute approvazioni divenute infine *routine* quinquennale (l'ultima registrata nel codice statutario di Ridracoli è del 19 gennaio 1607⁷²), si riassumono un po' tutti gli aspetti più rilevanti di questo testo: ad una redazione statutaria breve e sintetica, commisurata a quelle che potevano essere le esigenze “di base” di un comune rurale della Romagna toscana di questa epoca e tutto sommato tradizionale nei suoi contenuti originari, segue invece una serie di aggiunte che consentono di intravedere la realtà di Ridracoli, centro apparentemente “minore”, nella sua maggiore complessità di comunità costretta anch'essa a confrontarsi con la scarsità di risorse e con l'indebitamento endemico, percorsa da sommovimenti interni che, per la scarsità di fonti, soltanto in parte si intuiscono e che lasciano trasparire dinamiche economiche e latamente di “politica interna” ben più articolate e complesse.

⁶⁹ *Ibidem*, c. 25r.

⁷⁰ *Ibidem*, c. 25v.

⁷¹ *Ibidem*, c. 26v.

⁷² *Ibidem*, c. 30r.